COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMOTTO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(TO) CATTALANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

La parte ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo, ha riferito con il ricorso di aver stipulato, il 14 aprile 2014, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente il 30 aprile 2018, dopo il pagamento di 48 rate. Ha quindi domandato: (i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.729,87. Ciò sulla base della seguente tabella:

ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE	IMPORTI	METODO PRO QUOTA	RIMBORSI GIA' EFFETTUATI	RESIDUO	
Istruttoria erogazione	€ 767,04	€ 460,22	€ 0,00	€ 460,22	
Commissioni a Santander	€ 767,04	€ 460,22	€ 460,32	-€ 0,10 € 0,00	
Spese incasso quote	€ 729,60	€ 437,76	€ 437,76		
Attivita\' mediazione	€ 3.916,80	€ 2.350,08	€ 0,00		
Assicurazione rimborso credito	€ 1.532,77	€ 919,66	€ 0,00	€ 919,66	

Totale € 3.729,87



Nelle controdeduzioni, l'intermediario, invece, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 48:

- ha affermato di aver già rimborsato al ricorrente «tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario»;
- ha ritenuto inefficace la Direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati e ha sostenuto l'irrilevanza della sentenza Lexitor;
- ha eccepito la natura up front delle «commissioni a x in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento» e delle «provvigioni all'intermediario del credito», rilevando dunque la non rimborsabilità delle stesse;
- ha riferito che le compagnie di assicurazione avrebbero già rimborsato l'importo di €
 738,36 sulla base di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

L'intermediario nelle controdeduzioni ha tra l'altro eccepito che la Direttiva 2008/48/CE, anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, non sarebbe applicabile nei rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. «efficacia diretta orizzontale»). L'intermediario ha in particolare sostenuto l'impossibilità per il consumatore di invocare direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, il quale sarebbe tenuto ad applicare il diritto interno ossia, nella fattispecie, l'art. 125-sexies del TUB. Ma la questione è stata risolta dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 26525/2019, escludendo che, nel caso in esame, possa farsi questione di «efficacia diretta orizzontale della direttiva».

Sgombrato dunque il campo da tale eccezione, si rileva che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto. Risulta un abbuono di € 2.887,87 a titolo di interessi corrispettivi; inoltre, consta un abbuono di € 460,32 a titolo di «commissioni della mandataria/X» e un abbuono di € 437,76 a titolo di «oneri convenzione ATC». La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale del versamento effettuato per l'estinzione del prestito coerente con il conteggio estintivo.

Le parti hanno versato copia integrale del contratto sottoscritto il 14 aprile 2014. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Si tratta di un agente in attività finanziaria. L'intermediario ha versato agli atti copia della fattura emessa dal soggetto di cui sopra per una pluralità di rapporti, oltre alla copia della disposizione di pagamento a tal fine effettuata e del relativo dettaglio.

In base agli orientamenti consolidati dei Collegi, le commissioni contrattuali sono classificabili come segue: «Lett. a) Commissione mandataria per il perfezionamento del finanziamento»: *up front*; «Lett. b) Commissione mandataria per la gestione del finanziamento»: *recurring*; «Lett. c) Provvigioni all'intermediario del credito»: *up front*, essendo intervenuto un agente; «Lett. f) Spese incasso quote»: *recurring*.

Con riferimento agli oneri assicurativi, poi, risulta agli atti una comunicazione della compagnia assicurativa, da cui risulterebbe il pagamento, conformemente ai criteri contrattuali, di € 738,36 a fronte degli oneri assicurativi rischio vita. Ma parte ricorrente non ha confermato tali rimborsi.



Non sembra peraltro emergere dalle CGA un parametro di rimborso univoco (la questione è già stata valutata dal Collegio di Torino, decisione n. 3815/2020 il quale ha ritenuto che il riferimento ad una forbice di rimborso non possa concretare un valido criterio alternativo al *pro rata*), sicché, conformemente agli orientamenti di questo Collegio, anche gli oneri assicurativi debbono considerarsi soggetti al criterio del *pro rata temporis*.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento e in considerazione di quanto sopra esposto, si ottiene pertanto il seguente risultato in ordine alle somme da retrocedere alla parte ricorrente:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,40%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,70%

rate pagate	48	rate residue	72	luan anti	Natura onere	Percentuale	Importo	Rimborsi già	Destates
Oneri sostenuti			Importi Nat	Natura onere	di rimborso	dovuto	effettuati	Residuo	
A) commissioni mandataria perfezionamento			767,04	Upfront	38,70%	296,84		296,84	
B) commissioni mandataria gestione			767,04	Recurring	60,00%	460,22	460,32	-0,10	
C) provvigioni interi	mediario	credito		3.916,80	Upfront	38,70%	1.515,78		1.515,78
F) spese incasso q	uote			729,60	Recurring	60,00%	437,76	437,76	0,00
G) premio vita				1.532,77	Recurring	60,00%	919,66		919,66
			Totale	7.713,25					2.732,18

L'importo come sopra calcolato (€ 2.732,18) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 3.729,87), che ha calcolato il rimborso della quota non maturata delle «commissioni alla mandataria per il perfezionamento del credito» e delle «provvigioni all'intermediario del credito» utilizzando il metodo *pro rata*.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.732,18, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA